

*- TRIBUNALE DI MODENA - GIUDICE DEL LAVORO -**- EST. DOTT. MARTINELLI - 02/05-2019 N. 73 -*

R.G. 800/2015

*- RETRIBUZIONE LAVORATORE - AUMENTI CONTRATTUALI -**- ARTT. 200 E 203 CCNL COMMERCIO -**- SUPERMINIMO -**- NON ASSORBIBILITÀ DEGLI AUMENTI CONTRATTUALI -*

REPUBBLICA ITALIANA

- CONSEGUENZE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA

TERZA SEZIONE CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Nella causa n. r.g. 800/2015

tra

DR. (C.F.), con il patrocinio degli Avv. Fiorini
Fabrizio e Bova Annalisa del Foro di Modena, con domicilio eletto presso lo studio di costoro in
Modena, via Emilia Est, n. 18

RICORRENTE

e

S.R.L. (C.F.), in persona del legale rappresentante
pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Federzoni Federico del Foro di Modena ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Modena, via Rainusso, n. 144

RESISTENTE

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.

Il Giudice del Lavoro ha pronunciato in data odierna sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429
c.p.c.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 15.6.2015 il Sig. , lavoratore subordinato a
tempo indeterminato con formale qualifica di impiegato primo livello ai sensi del CCNL
Commercio, ha convenuto in giudizio la società s.r.l. per sentire
accogliere le seguenti conclusioni: «A_Sull'inquadramento e sugli aumenti contrattuali



1-IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare che il ricorrente, dal gennaio 2006 ad oggi, attesa l'illegittimità e, quindi, l'annullabilità dell'inquadramento di cui alla qualifica livello primo CCNL Commercio, ha avuto assegnate le mansioni ed i compiti dedotti nelle premesse del presente atto corrispondenti al livello quadro e, conseguentemente, dirsi tenuta

S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a conferire al ricorrente, dall'inizio del rapporto al dicembre 2014 e nel prosieguo del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'inquadramento di cui alla categoria-livello quadro del CCNL Commercio applicato, e conseguentemente, per le causali che precedono, condannare

*S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente, applicato l'inquadramento di cui al livello quadro CCNL Commercio, la somma di euro **65.918,82**, comprensiva degli aumenti contrattuali maturati dal gennaio 2011 al dicembre 2014 e così nel prosieguo del rapporto di lavoro a tempo indeterminato le somme ulteriormente spettanti, a titolo di aumenti previsti dal CCNL Commercio, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali ed al lordo dell'IRPEF, come da conteggi sindacali allegati (Doc. 30 CONTEGGIO B), ovvero le diverse somme come diversamente riconosciute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo. **2-IN SUBORDINE, in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui non venisse ritenuto applicabile l'inquadramento superiore del livello di quadro, accertare e dichiarare che il ricorrente, per le ragioni di cui in premessa, dal 1°1.2011 al 31.12.2014, è rimasto creditore, nei confronti di***

*S.R.L., della somma di euro **6.938,31=**, a titolo di aumenti previsti dal CCNL Commercio per lo stesso periodo, come da conteggi sindacali allegati al presente ricorso (Doc. 25 CONTEGGIO A), e, conseguentemente, dirsi tenuta*

*S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente la somma di euro **6.938,31=** e così nel prosieguo del rapporto di lavoro a tempo indeterminato le somme ulteriormente spettanti, a titolo di aumenti previsti dal CCNL Commercio, come da conteggi sindacali allegati al presente ricorso (Doc. 25 CONTEGGIO A), al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali ed al lordo dell'IRPEF, ovvero le diverse somme come diversamente riconosciute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo. **3-Dirsi tenuta parte convenuta regolarizzare il rapporto sotto il profilo previdenziale ed assistenziale.***



B_*Sul demansionamento e/o dequalificazione dal 16.4.2015* Accertare e dichiarare l'illiceità e/o l'illegittimità e/o l'antigiuridicità e, per l'effetto, l'invalidità, della modificazione delle mansioni e funzioni del ricorrente, con la rimozione, a far data dal 16.4.2015, dalla posizione di responsabile del reparto recupero crediti - 1

Manager e, per l'effetto, reintegrare immediatamente il ricorrente nelle mansioni di responsabile del reparto recupero crediti -

Rimangono riservate e fatte salve in capo al ricorrente le separate ed autonome azioni giudiziarie in relazione al danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla lesione della posizione giuridica e professionale del ricorrente provocata dal demansionamento e/o dequalificazione sopra dedotto.

Rimangono riservate e fatte salve in capo al ricorrente le separate ed autonome azioni giudiziarie in relazione alla serie di pregiudizi alla propria situazione e posizione giuridica soggettiva, che il ricorrente ha ragione di lamentare per i fatti illeciti ed antigiuridici subiti sul luogo di lavoro, da cui è derivato un danno non patrimoniale (nei connessi profili biologico, esistenziale, morale, da perdita di chances, ecc.), in corso di quantificazione, in rapporto di piena causalità con le condizioni operative di lavoro. Sussiste, in capo al datore di lavoro, la piena responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. e la piena concorrente responsabilità aquiliana da fatto illecito, in relazione alla sequenza di condotte antigiuridiche – sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo – subite dal dr.

sul luogo e sul posto di lavoro, condotte ed atti, anche quali forme di pressione sul singolo per ottenerne un miglior rendimento ed una fungibilità assoluta di mansioni, in parte connessi e diretti (a seconda dell'intensità applicata) ad una penalizzante denigrazione professionale, che è divenuta, nel tempo, una linea di rapporti interpersonali aziendali. Con vittoria, di spese, competenze e onorari».

Con riferimento alla prima domanda, parte ricorrente chiede il pagamento, per il periodo gennaio 2011-dicembre 2014, della somma di € 6.938,31 a titolo di aumento salariale non assorbibile previsto dal CCNL commercio e per vero mai corrisposto dalla società datrice di lavoro.

Con riferimento alla seconda domanda, previo accertamento del superiore inquadramento nella categoria-livello quadri CCNL commercio in ragione delle mansioni effettivamente svolte in concreto, chiede il pagamento della somma di € 65.918,82 a titolo di differenze retributive spettanti per il periodo gennaio 2006-giugno 2015.



A sostegno della domanda prospetta di aver ricoperto in seno all'azienda un ruolo più importante di quello formalmente attribuito in sede di stipula del contratto di lavoro (responsabile del settore recupero credito, così come indicato anche nel proprio biglietto da visita aziendale), con svolgimento di mansioni di concetto (v. punto 12 del ricorso), contrassegnate da discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale.

Con riferimento alla terza domanda invece, chiede la condanna della società resistente all'effettiva adibizione in società nelle mansioni di _____, da cui sarebbe stato esautorato con provvedimento aziendale del 16.4.2015.

Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio la società che, nel prendere specifica posizione nei confronti della prospettazione in ricorso ed eccepita in ogni caso la prescrizione quinquennale nei confronti dell'asserito credito per differenze retributive, ha concluso per l'integrale rigetto delle domande avversarie.

La causa veniva istruita documentalmente nonché con l'assunzione delle prove testimoniali ammesse con ordinanza del 25.2.2016.

A seguito di alcuni rinvii, scambiate tra le parti memorie difensive conclusionali, la causa veniva discussa all'udienza del 2.5.2019 al cui esito il GL pronunciava sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

Il ricorso è parzialmente infondato e pertanto deve essere accolto nei limiti che seguono.

Con riferimento alla prima domanda, si invoca il pagamento dell'aumento salariale tabellare previsto dal CCNL Commercio a partire dal gennaio 2011. Aumenti da ritenersi non assorbibili in forza del combinato disposto di cui agli artt. 200 e 203 CCNL Commercio.

La società, valorizzando quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 203 CCNL commercio, ritiene che tale "scatto" sia rimasto assorbito dal superminimo spontaneamente riconosciuto dalla società stessa a partire dal 2006 (v. doc. 7 di parte resistente).

La prospettazione di parte ricorrente coglie nel segno.

L'art. 200 del CCNL Commercio 2011 prevede degli aumenti salariali tabellari, espressamente dichiarati non assorbibili.

Tale chiara ed inequivoca previsione, non è sovvertita dal disposto dell'ultimo comma dell'art. 203 CCNL 2011 Commercio là dove prescrive che: *«Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in*



caso di aumento di tabella, solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all'atto della concessione».

La norma *de qua* infatti, oltre a non poter derogare alla speciale disciplina tratteggiata dall'art. 200 CCNL, disciplina la diversa ipotesi in cui vi sia l'eventuale assorbimento dell'aumento previsto *motu proprio* dal datore di lavoro nell'aumento tabellare previsto in sede collettiva.

Nel caso di specie quindi, alla luce dell'innovazione retributiva del 2011, potrà eventualmente ritenersi assorbito l'originario superminimo riconosciuto spontaneamente dalla società a partire dal 2006 ed espressamente dichiarato assorbibile (v. doc. 7 di parte resistente), ma non l'aumento salariale tabellare di fonte contrattuale di cui oggi si discute.

Non essendo contestati i conteggi offerti dal ricorrente e ritenendosi gli stessi immuni da vizi logici,

s.r.l. deve essere condannata per il titolo azionato in ricorso a corrispondere al Sig. la somma di € 6.938,31, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.

La seconda domanda non è invece fondata.

Contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, le mansioni effettivamente ricoperte in seno alla società corrispondono a quelle di formale inquadramento.

In tema di accertamento della qualifica superiore e condanna alla corresponsione di differenze retributive, la S.C. ha avuto modo di stabilire che: *«Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, ed è sindacabile in sede di legittimità a condizione, però, che la sentenza, con la quale il giudice di merito abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette fasi, sia stata censurata dal ricorrente in ordine alla ritenuta mancanza di prova dell'attività dedotta a fondamento del richiesto accertamento»* (Cass., 28.4.2015, n. 8589).

Ebbene nel caso di specie il Sig. non ha assolto all'onere della prova, su di lui incombente, in punto dimostrazione in concreto di effettivo svolgimento di mansioni tali da



Per quanto riguarda invece la predisposizione dei contratti e della documentazione utile in materia di agenzia e partecipazione ai concorsi pubblici, la prospettazione di parte resistente (secondo cui il _____ rivestiva compiti meramente esecutivi, di completamento di modelli già predisposti da altri, o di inserimento di clausole nuove comunque soggette ad approvazione ad opera dei Sig.ri _____ e _____) ha trovato riscontro nelle deposizioni dei testimoni _____ (v. verbale del 20.10.2016).

In definitiva quindi il convergente quadro probatorio descritto non consente di apprezzare in capo al Sig. lo svolgimento nel settore recupero crediti di mansioni di coordinamento, responsabilità, supervisione, direttive tali da poter essere sussunte nel livello di quadro.

Circostanza questa che esclude poi profili di illegittimità con riferimento al provvedimento aziendale del 16.4.2015 con cui si è nominato il Sig. quale responsabile del settore recupero crediti. Ruolo professionale che il Tribunale ritiene non essere mai stato ricoperto dall'odierno ricorrente in seno alla società.

La terza domanda coltivata in ricorso, volta al reinserimento del lavoratore nel proprio ruolo di responsabile-quadro del settore recupero crediti, non può essere accolta in quanto nelle more del processo è intervenuto il licenziamento del ricorrente.

Sul punto, che vede comunque soccombere in via virtuale il ricorrente per insussistenza del reclamato inquadramento superiore, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Attesa la situazione di reciproca soccombenza, le spese di lite s'intendono integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:

- 1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la società s.r.l. a corrispondere al Sig. la somma di € 6.938,31, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo;
- 2) rigetta per il resto il ricorso;
- 3) compensa per intero le spese di lite tra le parti.

Modena, 2.5.2019

Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli

